

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1961

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è essenzialmente diretto a stabilire nuove misure delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, rispettivamente, agli ufficiali piloti e osservatori e ai sottufficiali e militari di truppa piloti.

Il provvedimento risponde all'esigenza, da tempo avvertita e ormai improrogabile, di adeguare le misure delle suddette indennità all'impegno psico-fisico imposto ai piloti militari dalle caratteristiche dei moderni aeroplani e dai nuovi più esigenti metodi di addestramento.

È infatti da considerare che, sotto il profilo del logorio dell'organismo, l'attività dei piloti militari ha subito negli ultimi anni una radicale trasformazione.

Il volo alle quote cui operano i moderni velivoli comporta l'esposizione ad una più o meno lieve deficienza di ossigeno per tutti i piloti di aeroplano non provvisti di inalatore (trasporti, soccorso, ricognizione) e la possibile esposizione per coloro che, pur disponendo di inalatore, non abbiano un equi-

paggiamento in perfetta efficienza. Ciò avviene molto più spesso di quanto si possa ritenere e provoca un considerevole superlavoro a tutto l'organismo. La respirazione di ossigeno a pressione, come avviene nella maggior parte degli aviogetti, causa fatica respiratoria e cardiocircolatoria.

L'esecuzione ripetuta di manovre acrobatiche alle elevatissime velocità degli apparecchi moderni e le conseguenti accelerazioni sono a loro volta cause di fatica e possono provocare lesioni vascolari e viscerali di varia natura e gravità.

Ma le funzioni più gravemente impegnate nel volo moderno sono quelle neuropsichiche a causa della crescente complessità della condotta dell'aeroplano, del suo impiego anche in condizioni avverse e della conseguente tensione psichica elevata e protratta necessaria al superamento di quelle difficoltà.

È inoltre da prevedere che l'impiego di macchine sempre più perfezionate inciderà maggiormente sul logorio fisico dei piloti,

in quanto i nuovi mezzi verso i quali la scienza si orienta per assicurare la protezione del personale navigante stentano a seguire il progresso tecnico dei velivoli.

Quanto all'addestramento, le caratteristiche dei moderni aeroplani e i nuovi criteri di impiego dell'arma aerea esigono per il mantenimento della capacità operativa dei piloti una media di 240 ore di volo annuali, mentre in passato ne bastavano molto meno.

Non può quindi non apparire equo un più adeguato compenso della peculiare attività.

Tenuta presente la natura obiettiva dell'elemento preso in considerazione, l'aumento deve essere logicamente fissato in misura unica che, avuto riguardo anche alle esigenze di bilancio, si è ritenuto equo fissare in lire 20.000 mensili, da differenziare lievemente per gruppi di gradi in relazione alla diversa incidenza fiscale.

Con l'accennato criterio sono state pertanto revisionate le tabelle A e B annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernenti rispettivamente l'indennità mensile normale di aeronavigazione e di pilotaggio (articolo 1 dell'unito disegno di legge).

In base alle nuove tabelle, l'indennità di aeronavigazione per gli ufficiali piloti passa da misure variabili (a seconda dell'anzianità di volo e del grado e della diversa incidenza fiscale) da lire 31.900 a lire 64.700 mensili a misure variabili da lire 51.500 a lire 85.500; l'indennità di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori passa da misure variabili (a seconda dell'anzianità di volo e della diversa incidenza fiscale) da lire 31.900 a lire 39.000 mensili a misure variabili da lire 51.500 a lire 59.500). L'indennità di pilotaggio per i sottufficiali piloti passa da misure variabili (a seconda dell'anzianità di volo) da lire 26.600 a lire 42.500 mensili a misure variabili da lire 43.500 a lire 68.000, tenuto conto di un quarto scatto per anzianità di volo che si è ritenuto di dover concedere ai sottufficiali piloti (che attualmente ne hanno solo tre) a simiglianza di quanto previsto per gli ufficiali piloti.

Si è, poi, ritenuto che un allineamento delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio non può non comportare una re-

visione delle indennità spettanti ai sottufficiali e graduati motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici e fotografi, agli istruttori di pilotaggio e specialità (acrobazia e volo senza visibilità), agli allievi dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea, agli ufficiali del Genio aeronautico, agli ufficiali del ruolo specialisti e assistenti tecnici facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Per i sottufficiali e graduati motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici e fotografi l'articolo 1 provvede a sostituire la tabella C annessa alla citata legge 17 dicembre 1953, n. 953, con altra che aumenta del 40 per cento l'indennità di volo spettante agli anzidetti personali, portandola da misure variabili (a seconda del grado o dell'impiego) da lire 3.700 a lire 10.600 mensili a misure variabili da lire 5.200 a lire 15.300.

La nuova tabella C provvede anche a semplificare la procedura per la corrispondenza dell'indennità agli specialisti degli equipaggi fissi di volo. Restando fermo il concetto del limite numerico stabilito annualmente con decreto ministeriale, di concerto con il Tesoro, non è più previsto il concorso interno, che la pratica ha dimostrato di assai macchinosa attuazione.

Per gli istruttori, l'articolo 2 sopprime la distinzione tra istruttori di acrobazia, di volo senza visibilità o di pilotaggio e adotta per tutti misure variabili, unicamente in funzione della diversa incidenza fiscale, da lire 13.200 a lire 14.500. Attualmente i compensi variano da lire 6.400 (istruttori di pilotaggio) a lire 10.000 (istruttori di acrobazia e di volo senza visibilità).

L'articolo 3 aumenta del 40 per cento la misura dell'indennità mensile agli allievi dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea, attualmente stabilita in lire 9.500 (10.000 da colonnello in su per tener conto della maggiore incidenza fiscale). In relazione alla differente incidenza fiscale, l'aumento figura in misure leggermente diverse per gruppi di gradi.

L'articolo 4 aumenta la misura dell'indennità mensile di volo agli ufficiali del Genio aeronautico. Si passa da lire 14.900 (gradi

inferiori a colonnello) e 15.600 (colonnelli e generali soggetti a maggiori ritenute fiscali) a lire 25.000, per il sottotenente, 27.000 per il tenente e 30.000 per altri gradi.

L'articolo 5 aumenta del 40 per cento la misura dell'indennità mensile di volo agli ufficiali specialisti e assistenti tecnici facenti parte di equipaggi fissi di volo, attualmente stabilita in lire 10.600. In relazione alla differente incidenza fiscale, l'aumento figura in misure leggermente diverse per gruppi di gradi.

L'articolo 6 concede un'indennità fissa di volo mensile ai sottufficiali assistenti tecnici, in considerazione del fatto che trattasi di una categoria di tecnici la cui opera affianca strettamente quella degli ufficiali del Genio aeronautico e assistenti tecnici. L'indennità viene stabilita in misure mensili variabili da

lire 3.700 (aviere scelto) a lire 6.900 (aiutante di battaglia e maresciallo di 1^a classe).

L'articolo 7 provvede a dare una più semplice e rispondente disciplina alla materia dei compensi per voli isolati richiesti nell'interesse del servizio ai dipendenti civili e ai militari che non fruiscono di indennità di volo continuativa, fissando il compenso orario in misura forfetaria di lire 800, salvo il limite di un importo mensile non superiore a lire 7.000.

L'articolo 8 fissa la decorrenza degli aumenti al 1° gennaio 1962, tenuto conto del tempo che prevedibilmente occorrerà per il perfezionamento del disegno di legge nonché delle possibilità di reperimento dei mezzi finanziari necessari per fronteggiare la spesa.

L'articolo 9 indica i mezzi di copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità raggugliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuto un compenso mensile nella misura seguente:

da colonnello a capitano	L.	14.500
tenente	»	13.800
sottotenente	»	13.500
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	»	13.500
da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	»	13.200

Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Non è consentito il cumulo di più compensi per incarichi di istruttore ».

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

Art. 3.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto di pilota militare, la seguente indennità mensile di pilotaggio:

sottotenente	L.	13.600
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	»	13.600
da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	»	13.300
militare di truppa	»	12.700

Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è dovuta, fino alla data del conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, la seguente indennità mensile di volo:

da generale a capitano	L.	14.600
tenente	»	13.900
sottotenente	»	13.600. »

Art. 4.

L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita, per gli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, nelle seguenti misure mensili:

da generale a capitano	L.	30.000
tenente	»	27.000
sottotenente	»	25.000

L'indennità di volo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite per gli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

Art. 5.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:

da tenente colonnello a capitano	L.	15.900
tenente	»	15.100
sottotenente	»	14.800

Art. 6.

Ai sottufficiali e graduati del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente:

aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	L.	6.900
maresciallo di 2 ^a e 3 ^a classe	»	6.400
sergente maggiore e sergente	»	5.300
primo aviere	»	4.350
aviere scelto	»	3.700.

Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell'articolo 11 delle

norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

Art. 7.

L'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti civili, compresi gli operai, e ai militari non aventi diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compiono nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità di lire 800, con il limite, per ciascun dipendente civile o militare, di un importo complessivo mensile di lire 7.000 ».

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 681 milioni e 322.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42 milioni e 822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 50 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI
DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	{ s. tenente L. 51.500 tenente » 52.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano	{ s. tenente » 55.500 tenente » 56.500 capitano » 59.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o magg. o ten. colonnello	{ s. tenente » 63.000 tenente » 64.500 capitano } maggiore } ten. col. } » 67.500
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o col. .	{ s. tenente » 71.500 tenente » 73.000 da capitano a colonnello . . » 76.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o gen.	{ s. tenente » 80.000 tenente » 81.500 da capitano a generale . . » 85.500

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	{ s. tenente L. 51.500 tenente » 52.500 da capitano a generale . . » 54.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	{ s. tenente » 55.500 tenente » 56.500 da capitano a generale . . » 59.500

TABELLA B

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI
DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{ militare di truppa L. 43.500 da sergente a m.llo di 2 ^a cl. . » 45.500 da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt. » 46.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{ militare di truppa » 48.000 da sergente a m.llo di 2 ^a cl. . » 50.500 da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt. » 51.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{ militare di truppa » 53.500 da sergente a m.llo di 2 ^a cl. . » 56.000 da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt. » 57.000
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{ militare di truppa » 58.000 da sergente a m.llo di 2 ^a cl. . » 61.000 da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt. » 62.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio	{ militare di truppa » 63.500 da sergente a m.llo di 2 ^a cl. . » 66.500 da m.llo 1 ^a cl. ad aiut. batt. » 68.000

TABELLA C

INDENNITA' MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA
AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI.

1 - Facenti parte degli equipaggi fissi di volo (*)	{	aiutanti di batt. e m.llo 1 ^a cl.	L.	15.300
		da m.llo di 2 ^a cl. a sergente	»	15.000
		1 ^o aviere e aviere scelto	»	14.300
2 - Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi	{	aiut. batt. e m.llo 1 ^a cl.	»	9.700
		maresciallo di 2 ^a e 3 ^a cl.	»	9.000
		sergente maggiore e sergente	»	7.400
		primo aviere	»	6.100
		aviere scelto	»	5.200

(*) Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.